



A.S.D. Antares Nuoto Castelfranco Veneto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

(con modifiche approvate dalla Assemblea dei soci in data 18 aprile 2005)

SEZIONE I

Art.1

L'Associazione Sportiva Dilettantistica "Antares Nuoto" (A.S.D.A.N.) con sede in Castelfranco Veneto, è libera e apolitica, senza fini di lucro, persegue il miglioramento fisico e morale della collettività cittadina ed in particolare dei giovani, favorendo la diffusione e la pratica, anche a livello agonistico dilettantistico, delle attività sportive del nuoto, compresa l'attività didattica (nuoto - pallanuoto - tuffi - nuoto sincronizzato - salvamento) nel rispetto delle norme e delle direttive del C.O.N.I., degli statuti e dei regolamenti della Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e delle organizzazioni internazionali sportive a cui quest'ultima aderisce.

L'A.S.D.A.N. assume la forma giuridica di associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articolo 36 e seguenti del codice civile.

Art. 2

I colori sociali sono : BIANCO/AZZURRO.

SEZIONE II

Art. 3

La Società ha le seguenti categorie di Soci:

- a) Fondatori;
- b) Sostenitori;
- c) Ordinari;
- d) Onorari;
- e) Atleti;
- f) Amatori.

a) Nella Categoria di Soci Fondatori, sono ammessi coloro che hanno realmente contribuito alla formazione della Società;

b) Nella Categoria di Soci Sostenitori, sono ammessi coloro che si impegnano a versare come minimo il doppio della quota annuale;

c) Nella Categoria di Soci Ordinari, sono ammessi coloro che versano la normale quota annuale;

d) Nella Categoria di Soci Onorari, sono ammessi con decisione, presa dal Consiglio Direttivo, tutti coloro che, pur non essendo soci, abbiano contribuito all'affermazione e alla crescita della società;

e) Nella Categoria di Soci Atleti, sono ammessi tutti coloro che fanno parte delle squadre agonistiche, preagonistiche e di avviamento allo sport e versano la quota stabilita per la loro istruzione;

f) Nella Categoria di Soci Amatori, sono ammessi tutti coloro che frequentano la scuola nuoto e versano la quota stabilita per la loro istruzione.

Per essere ammessi in qualità di soci ordinari e sostenitori alla A.S.D.A.N. deve essere formulata domanda scritta al Consiglio Direttivo. Tali soci sono ammessi nell'A.S.D.A.N. a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 4

I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota sociale. I Soci delle altre categorie sono tenuti al pagamento delle quote sociali come stabilite nell'art. 3.

Art. 5

L'entità delle quote di ammissione e di associazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento delle stesse sono determinati annualmente dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

I Soci partecipano alla vita dell'Associazione e contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali nei modi previsti dal presente Statuto.

Essi possono frequentare la sede sociale ed utilizzare gli impianti sportivi dell'Associazione nei limiti e con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo.

Art. 7

I soci che abbiano rapporti di dipendenza con l'Associazione o comunque siano da essa (a qualunque titolo) retribuiti, non possono rivestire cariche sociali.

Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto al voto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Tuttavia potranno essere riconosciute delle indennità di trasferta e rimborsi forfetari di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917/1986 ai Consiglieri che svolgono uno specifico incarico tecnico-amministrativo nell'ambito delle attività sociali.

Art. 8

La qualità di socio si perde:

- a) Per recesso, che deve essere esercitato con dichiarazione scritta presentata al Consiglio Direttivo.
- b) Per decadenza, che consegue la ritardo nel pagamento della quota di associazione per un tempo superiore ai tre mesi dal termine fissato dal Consiglio Direttivo.
- c) Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che abbia compiuto azioni disonorevoli o comunque idonee a recare grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale.
- d) Per cessazione della partecipazione ai gruppi degli atleti e degli amatori.

Art. 9

Le dichiarazioni di recesso e i provvedimenti di radiazione sono resi pubblici mediante affissione nell'albo sociale.

Art. 10

Il Socio che, per qualsiasi causa, abbia cessato di appartenere all'Associazione, non può ripetere le quote o eventuali contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 11


L'anno sociale e l'anno agonistico decorrono dal 1° settembre al 31 agosto.

SEZIONE III
GLI ORGANI SOCIALI

Art. 12

Organi dell'A.S.D.A.N. sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;



c) Il Presidente.

Art. 13

All'assemblea possono partecipare tutti i Soci.

Hanno diritto di voto i soci che appartengono all'Associazione da almeno tre mesi e sono in regola con il pagamento delle quote sociali.

I Soci minori degli anni diciotto sono rappresentati da un genitore o da chi ne fa le veci.

I Soci dispongono di un voto ciascuno.

L'esercizio del diritto di voto può essere delegato ad un altro socio con atto scritto.

A ciascun socio non può essere conferita più di una delega.

L'assemblea esercita tutti i poteri necessari al conseguimento degli scopi sociali.

Essa è "ordinaria" o "straordinaria".

Art. 14

L'Assemblea Ordinaria è convocata dal Presidente dell'A.S.D.A.N. e deve essere tenuta entro il mese di ottobre di ciascun anno sociale.

In essa verrà presentato il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'anno agonistico scaduto e quello preventivo dell'anno successivo.

Verrà altresì letta una relazione tecnico morale sui principali obiettivi raggiunti dalla Società e verranno delineati i programmi futuri.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente dell'A.S.D.A.N. e delibera in ordine allo scioglimento dell'A.S.D.A.N.

Art. 15

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della A.S.D.A.N.:

a) ogni qualvolta lo ritenga necessario;

b) quando gliene sia fatta richiesta, con atto scritto contenente l'indicazione delle questioni da porre all'ordine del giorno, dal Consiglio Direttivo o da non meno di 1/10 dei soci che versino nelle condizioni indicate nell'art. 3 comma 2°.

Nei casi previsti alla lettera b) del comma che precede, il Presidente deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per una data successiva di non oltre trenta giorni a quella di ricezione della richiesta. In caso di inottemperanza, alla convocazione procede il Vice-Presidente, al quale deve essere inoltrata nuovamente la richiesta.

L'assemblea straordinaria è convocata dal Presidente della A.S.D.A.N.:

a) su delibera del Consiglio Direttivo;


b) quando gliene sia fatta richiesta con atto scritto contenente l'indicazione della questione da porre all'ordine del giorno da non meno di 1/3 dei soci che versino nelle condizioni indicate nell'art. 3 comma 2°.

Art. 16

La convocazione dell'Assemblea è effettuata mediante avviso esposto nell'albo della sede sociale e invito trasmesso - mediante lettera, e-mail (con notifica di lettura), a mezzo fax, a mano (con firma per accettazione) - a tutti i soci, almeno sette giorni prima quello fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito indicano gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, l'ora e il luogo della riunione in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione può aver luogo trenta minuti dopo l'ora per la quale è stata fissata la prima.



Art. 17

L'assemblea è presieduta del Presidente o, in mancanza o su delega di questi, da altro membro del Consiglio Direttivo.

Le mansioni di Segretario sono espletate da un socio presente, scelto da chi presiede.

Art. 18

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

Nelle votazioni palesi, a parità di voto, prevale il voto di chi presiede.

Art 19

Le operazioni di voto sono controllate da tre scrutatori eletti dall'assemblea.

In ogni assemblea deve essere redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, nel caso indicato nel comma che precede, dai tre scrutatori.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo dell'A.S.D.A.N. è formato da 10 (dieci) membri maggiorenni:

- 9 (nove) scelti tra i soci che versino nelle condizioni previste nell'art. 13 comma 2°;
- il Direttore Tecnico in rappresentanza di allenatori, vice allenatori, istruttori e preparatori tecnici.

I consiglieri scelti tra i soci vengono eletti con votazione segreta.

Ciascun socio può esprimere un massimo di 2 (due) preferenze.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili.

E' fatto divieto agli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima disciplina, in base alle prescrizioni contenute nell'art. 90 - legge 289/2002 e successive modifiche.

Art. 21

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione successiva alla elezione, procede alla nomina, nel proprio ambito, del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario, del Tesoriere.

Art. 22

Il Consiglio Direttivo si riunisce con cadenza normalmente mensile.

Si riunisce altresì quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

Al Consiglio Direttivo, su invito del Presidente, possono partecipare, con solo diritto di parola un rappresentante degli atleti nominato dai rispettivi gruppi e i soci che rappresentino su nomina del Consiglio Direttivo l'A.S.D.A.N. presso altre associazioni o unioni sportive dilettantistiche.

Art. 23

La convocazione del Consiglio Direttivo viene disposta dal Presidente ed effettuata dal Segretario, normalmente mediante avviso trasmesso ai membri. I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a disposizione di tutti i soci, che ne possono prendere visione previa semplice richiesta al Segretario.

Art. 24

Il membro del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo non presenzia consecutivamente alle riunioni per 6 mesi, decade dalla carica.

Il membro del Consiglio Direttivo non può delegare la propria presenza ad altri membri del Consiglio o soci.

Art 25

Il membro del Consiglio Direttivo che, per dimissioni, decadenza o perdita della qualità di socio abbia cessato



dall'incarico, viene sostituito dal socio che, in esito alla votazioni, sia risultato il primo dei non eletti.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente all'Assemblea.

Art. 27

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza della maggioranza dei membri.

Per la validità delle delibere del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza dei voti dei membri presenti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 28

Il Presidente dell'A.S.D.A.N. ha la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli potrà quindi rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con enti, società, associazioni, istituti privati e pubblici.

Il Presidente può prendere provvedimenti aventi carattere di urgenza che poi verranno sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Art. 29

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento di questi e quando sia dallo stesso delegato

Art. 30

Il Segretario - o in sua assenza il Vice-Presidente - dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige il verbale delle riunioni, dirige l'amministrazione sociale.

Art. 31

Il Tesoriere provvede alla tenuta dei libri contabili e redige durante l'anno agonistico rendiconti economico-finanziari parziali (su espressa indicazione del Presidente e da approvare dal Consiglio Direttivo) ed il rendiconto economico-finanziario finale consuntivo dell'anno agonistico scaduto (da approvare dalla Assemblea dei Soci) entro il mese di ottobre.

Dà esecuzione alle delibere di spesa su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Art. 32

Il Presidente ed eventualmente i membri del Consiglio Direttivo rispondono in proprio delle spese straordinarie non previste nel rendiconto economico-finanziario previsionale e non approvate dall'assemblea dei soci.

Art. 33

In ordine alle obbligazioni dell'ASDAN verso i terzi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 38 codice civile. Per dette obbligazioni pertanto non rispondono i soci che non abbiano agito in nome e per conto dell'Associazione.

**SEZIONE IV
ATTIVITÀ AGONISTICA**

Art. 34

Alla preparazione tecnica e morale degli atleti e degli amatori provvede il Direttore Tecnico, con la collaborazione degli istruttori e degli allenatori.

Art. 35

Il Direttore Tecnico è nominato ed è alle dirette dipendenze del Consiglio Direttivo.



Art. 36

Il Direttore Tecnico fornirà al Consiglio Direttivo gli elementi per la programmazione e lo sviluppo delle attività (agonistiche, didattiche e promozionali); egli curerà l'esecuzione delle linee guida deliberate del Consiglio Direttivo relative alle attività suddette e renderà conto al Consiglio Direttivo dei risultati raggiunti e delle problematiche relative.

Per l'espletamento dei compiti a lui assegnati coordina il lavoro del personale preposto (allenatori, vice-allenatori, istruttori, preparatori atletici, medici) provvedendo infine ad assicurare il corretto funzionamento degli impianti.

Art. 37

Il Direttore Tecnico:

- redige il programma annuale dell'attività agonistica, che sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo;
- provvede alla composizione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- predispone la partecipazione degli atleti alle singole gare;
- dirige e controlla il lavoro degli istruttori e degli allenatori sociali;
- determina le modalità e gli orari di allenamento degli atleti e degli amatori, nell'ambito delle disposizioni emanate del Consiglio Direttivo in ordine all'uso degli impianti.

Art. 38

Agli atleti e agli amatori che compiono azioni non conformi ai doveri di correttezza e di disciplina possono essere applicate le sanzioni:

- dell'ammonizione;
- della sospensione dalla frequenza della sede sociale e degli impianti e degli allenamenti per un periodo da 1 a 30 giorni.

Le suddette sanzioni sono applicate dal Consiglio Direttivo su comunicazione del Direttore Tecnico sentito anche l'atleta.

Art. 39

Sono applicabili nei confronti degli atleti e degli amatori le disposizioni contenute dell'art. 8 (perdita della qualità di socio).

SEZIONE V ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 40

Le entrate dell' A.S.D.A.N. sono costituite:

- dalle quote sociali e da quelle di ammissione;
- dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o enti;
- dai proventi derivanti dall'organizzazione delle manifestazioni;
- da eventuali rendite patrimoniali;
- da ogni altra entrata.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati anche in forme indirette, ad eccezione di premi agli atleti su delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 41

Il patrimonio della A.S.D.A.N. è costituito:

- da tutti i beni mobili e immobili di proprietà della A.S.D.A.N.;
- dai beni mobili e immobili dei quali A.S.D.A.N. venga in possesso.

SEZIONE VI DISPOSIZIONI GENERALI FINALI

Art. 42

La durata della A.S.D.A.N. è illimitata.

Essa non può essere sciolta che con delibera della assemblea straordinaria che nominerà tre liquidatori fissandone i criteri per l'espletamento del loro mandato.

In caso di scioglimento dell'A.S.D.A.N. tutto il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri organismi che svolgono attività affine e senza scopi di lucro, ovvero a soli fini sportivi.

Art. 43

I soci si impegnano a non adire il giudice ordinario per tutte le controversie inerenti i rapporti associativi.

Tali controversie saranno decise da un Collegio di tre arbitri amichevoli compositori nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato dai primi due arbitri o, in caso di

disaccordo, dal Presidente del Comitato Regionale della FIN. Tale collegio giudicherà con un arbitrato irrituale. Il suo giudizio sarà inappellabile e dovrà essere comunicato per iscritto alle parti in causa ed al Consiglio Direttivo non oltre sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.

Art. 44

Le norme del presente Statuto possono essere modificate dall'Assemblea, con maggioranza di 2/3 dei votanti.

Art. 45


Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto vigono le disposizioni della F.I.N. e del C.O.N.I., le disposizioni del Codice Civile e le altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni.

Art. 46

Il presente statuto e le eventuali successive modifiche vanno sempre inviati in copia:

- all'Assessore allo Sport del Comune di Castelfranco Veneto;
- al Presidente del Comitato Regionale F.I.N.;
- al Presidente della F.I.N..

Ciascun socio ha diritto a ricevere copia del presente statuto e delle eventuali successive modifiche a semplice richiesta al Segretario.



A.S.D. Antares Nuoto Castelfranco Veneto

Verbale dell'Assemblea Straordinaria

L'anno 2005 addì 18 del mese di aprile in Castelfranco Veneto (TV), presso il Palazzetto dello Sport alle ore 21.00 in seconda convocazione si è riunita l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Sportiva Antares Nuoto per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Integrazione della denominazione sociale e adeguamento dello statuto ai sensi dell'art.90, comma 17, Legge 289/2002, così come modificato dalla legge 128/2004;**
- 2) varie ed eventuali.**

Assume la presidenza il sig. Davide Munaretto, quale presidente dell'associazione ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, il quale constatata la regolarità della comunicazione ai soci e la presenza di trentacinque soci, dichiara validamente costituita l'assemblea straordinaria e chiama la sig.ra Rosella Nardello a fungere da segretaria.

Il presidente premette ai soci presenti che:

- l'Associazione è stata costituita nel 1977 apolitica e senza scopo di lucro e con la finalità dello sviluppo e della diffusione della pratica sportiva del nuoto, e sin da allora si è ininterrottamente occupata del perseguimento dello scopo sociale;
- l'Associazione sin da allora è stata retta dallo Statuto Sociale, modificabile solo dalla Assemblea dei soci, ed ha esplicitamente accettato ed applicato oltre allo Statuto i Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi del CONI e della Federazione Italiana Nuoto;
- lo Statuto sociale è stato modificato dall'Assemblea in data 29 giugno 1985;
- l'Atto costitutivo della Associazione non è stato redatto in forma scritta in quanto allora la normativa esistente non ne prevedeva l'obbligo e con la presente si vuole dare la forma scritta allo stesso.

Il presidente illustra quindi ai soci il contenuto dell'art.90 legge 289/2002 così come modificato dalla legge 128/2004 e prosegue spiegando che si rende necessario modificare lo statuto per adeguare il testo alle nuove norme di legge e che occorre che la denominazione sociale contenga la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica.

Il presidente propone che all'attuale denominazione sociale venga aggiunta la parola dilettantistica e che pertanto la nuova denominazione diventi la seguente "Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto" in breve "A.S.D. Antares Nuoto".

Successivamente procede alla lettura del nuovo testo dello statuto sociale predisposto dal Consiglio Direttivo.



Dopo una breve discussione l'assemblea all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare la nuova denominazione sociale "Associazione Sportiva Dilettantistica Antares Nuoto" in breve "A.S.D. Antares Nuoto";
- di approvare il nuovo testo dello statuto predisposto dal Consiglio Direttivo tenuto conto delle prescrizioni dell'art 90 L289/2002 così come modificato dalla L128/2004;
- di confermare le finalità dell'associazione, compresa l'assenza dello scopo di lucro, e le condizioni necessarie per l'eventuale modifica dello Statuto sociale (ovvero Assemblea dei soci regolarmente costituita)..

Alle ore 22.30 non essendovi altro da deliberare il presidente ringrazia i presenti e chiude l'assemblea.

Si allega al presente Verbale copia del nuovo statuto.

Il presidente dell'Assemblea e legale rappresentante

La segretaria

Sig.

Guido Masetti

Sig.ra

Mirella Rosello

